Il Commerci@lista®
L'Avvoc@to®

anno IX n. 8 | Veritas liberabit vos | novembre 2020

Rivista di cultura economica e giuridica a diffusione nazionale, testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576.

Direttore responsabile: **Domenico Calvelli**

NESSUNA INCOMPATIBILITA' NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA PER L'ISCRITTO ALL'ALBO CONTEMPORANEAMENTE SOCIO ACCOMANDATARIO DI S.A.S. DI GESTIONE PATRIMONIALE O DI MERO GODIMENTO, IMMOBILIARE O MOBILIARE.

DI DOMENICO CALVELLI*

L'art. 4 del D.Lgs. 139/2005 (ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) recita, tra l'altro: "l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale -omissis- c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti...".

La questione di cui si tratta nel presente articolo si riferisce al caso di un commercialista che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio accomandatario di una società in accomandita semplice che non svolga attività commerciale, bensì esclusivamente attività di gestione patrimoniale statica o di mero godimento di un patrimonio immobiliare o mobiliare.

A tal proposito, anche per svolgere un ragionamento in via analogica, occorre tenere presente il disposto dell'articolo 4, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972 (cosiddetta Legge Iva) che recita:"...Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate...".

Seppur la norma abbia valenza meramente tributaria, può aiutare alla comprensione del problema.

INDICE

pag 1
NESSUNA INCOMPATIBILITA' NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA PER L'ISCRITTO ALL'ALBO CONTEMPORANEAMENTE SOCIO ACCOMANDATARIO DI S.A.S. DI GESTIONE PATRIMONIALE O DI MERO GODIMENTO, IMMOBILIARE O MOBILIARE.
DI DOMENICO CALVELLI

pag 2
A COSA SERVE LA BLOCKCHAIN?
DI SILVIA GELPI

pag 4
TASSAZIONE PILOTA AEROMOBILE IN TRIANGOLAZIONE UE: UN INTERPELLO DISASTROSO.
DI PAOLO SORO

pag 7
IL DIRITTO DEL MEDICO MILITARE DI CONSEGUIRE L'ASPETTATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE SANCITO DALL'ARTICOLO 756 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.
DI MIRETTA MALANOT

pag 9
UN PERIODO DI DUBBI ED OPPORTUNITA': NECESSITA' DI UN NUOVO TIPO DI CONSULENZA.
DI ANDREA CECCARELLI

pag 11
QUANTO COSTA LA CULTURA?
DI PAOLO LENARDA

In modo simile, l'Ordinanza della Cassazione n. 12331 del 18 maggio 2018 che ha sostenuto il principio secondo

cui la qualità di socio accomandatario non è di per sè sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale Inps dei commercianti può contribuire anch'essa, seppur questa volta in ambito previdenziale, a fissare i confini della questione.

Partendo da queste osservazioni, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, richiamando la normativa vigente e le informative dallo stesso rilasciate negli anni passati, ritiene corretto il ragionamento secondo il quale un commercialista che si trovi nelle condizioni di cui in premessa non versi in condizioni di incompatibilità.

L'Ordinamento professionale, in effetti, individua espressamente sia la gestione patrimoniale sia lo svolgimento di attività di mero godimento o meramente conservative quali circostanze atte ad escludere la sussistenza di incompatibilità con l'esercizio della professione. La gestione patrimoniale può riferirsi ad un patrimonio sia immobiliare che mobiliare; nel primo caso si tratta di pura gestione degli immobili (percezione, ad esempio, dei canoni di locazione), nel secondo caso si è di fronte ad ipotesi di gestione mobiliare sia statica (stabile investimento in titoli), sia dinamica, ma in ogni caso senza che si possa configurare l'esercizio di attività finanziaria. L'attività non è quindi imprenditoriale, come anche il mero godimento e/o la conservazione dei beni rientranti nell'oggetto sociale.

Concludendo, il Consiglio nazionale ritiene che, qualora il commercialista iscritto all'albo professionale sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice, l'incompatibilità sarà esclusa solo qualora l'attività svolta da tale società sia di gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o meramente conservativa.

**Presidente del Coordinamento degli Ordini dei Commercialisti di Piemonte e Valle d'Aosta, dell'Ordine dei Commercialisti di Biella e della Fondazione italiana di giuseconomia*

A COSA SERVE LA BLOCKCHAIN?

DI SILVIA GELPI*

Il 10 giugno 2020 l'associazione nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ADC) ha sottoscritto un accordo di partnership con l'associazione Italia4blockchain, associazione che ha come scopo lo studio, la ricerca, la diffusione e la divulgazione dell'uso della blockchain in Italia.

L'accordo mira a realizzare progetti di formazione continua dei commercialisti e favorire l'incontro tra i professionisti e le aziende iscritte a Italia4blockchain.

La sottoscrizione di questo accordo, che spero vivamente venga seguito dagli altri ordini professionali, ed in particolare dagli avvocati che sono forse i soggetti la cui attività sarà maggiormente interessata dalla tecnologia blockchain, è indicativo della sempre maggior importanza che tale tecnologia sta assumendo negli ultimi tempi.

Purtroppo, tuttavia, la maggior parte dei professionisti con cui ho avuto modo di parlare o non conosce la blockchain o tende a confonderla con i bitcoin e pensa che essa sia un mero strumento di speculazione finanziaria.

Ciò è assolutamente errato.

Infatti, seppure la blockchain è la tecnologia su cui si basano i bitcoin e le altre criptovalute, essa è in realtà molto di più.

La blockchain è un registro digitale aperto e distribuito, in grado di memorizzare record di dati, denominati "transazioni", in modo sicuro, verificabile, permanente e praticamente immutabile.

Per chiarire meglio si può paragonare la blockchain ad un libro mastro pubblico, presente contemporaneamente su un enorme numero di computer collegati in rete, nel quale vengono annotate tutta una serie di transazioni, che per poter essere efficaci devono essere validate dai nodi partecipanti alla rete.

La natura decentrata e distribuita delle blockchain comporta una serie di vantaggi: maggiore sicurezza, in quanto il registro è condiviso da migliaia di computer; maggiore trasparenza, in quanto tutte le transazioni sono registrate pubblicamente; immodificabilità dei dati in quanto una volta scritti, i dati presenti in un blocco possono essere modificati retroattivamente solo con il consenso del 50% + 1 dei partecipanti alla rete,

eventualità estremamente remota considerata la diffusione della stessa.

In considerazione di tali caratteristiche appare evidente come la blockchain sia suscettibile di utilizzo in un'infinità di settori. Essa può infatti essere impiegata ogni qualvolta sia necessario o utile garantire che determinati dati siano pubblici, verificabili ed immodificabili.

Si può immaginare che nei prossimi 10-20 anni la blockchain porterà un cambiamento equiparabile a quello determinato dalla diffusione massiva di internet dalla fine degli anni 90 ad oggi.

Per dare un'idea di massima di quello che potrà essere lo sviluppo della blockchain nell'immediato futuro, penso sia utile fornire alcuni esempi di settori in cui la stessa viene già utilizzata o è comunque in corso di sperimentazione, senza alcuna pretesa di completezza o esaustività, ma al solo fine di fornire un'idea di massima delle possibilità applicative di questa nuova tecnologia.

Sanità: il caricamento delle informazioni cliniche dei pazienti su blockchain rendendole immodificabili e condivise tra gli operatori sanitari consentirebbe di condividere le patologie e le cure di ogni singolo utente in maniera sicura e rapida, migliorare il servizio sanitario, con la possibilità di avere sempre il controllo sui dati clinici, anche storici di un paziente, così da somministrare la migliore cura. Inoltre la condivisione dei dati permetterebbe di verificare la veridicità di alcune informazioni cliniche al fine di evitare ad esempio i falsi invalidi o le erogazioni non corrette di prestazioni sanitarie ed assistenziali.

Onlus e raccolta fondi: attraverso l'utilizzo della blockchain sarà possibile per i donatori tracciare ogni singola donazione, permettendo così non solo di verificare che gli importi donati siano stati effettivamente devoluti all'organizzazione beneficiaria, ma altresì come tale organizzazione abbia poi impiegato tali fondi.

Finanziamenti pubblici: analogamente a quanto sopra descritto, l'utilizzo della blockchain in questo campo garantirebbe non solo la pubblicità in ordine alla concessione dei finanziamenti, ma permetterebbe altresì di verificare che i fondi ottenuti siano stati utilizzati dai destinatari in conformità allo scopo per cui sono stati concessi.

Smaltimento dei rifiuti: la blockchain può essere utilizzata per tracciare lo smaltimento dei rifiuti ed in particolare di quelli pericolosi al fine di verificarne la regolare gestione.

In questo campo la società canadese Plastic Bank opera in zone degradate del mondo, dove paga, con crediti virtuali accumulabili e utilizzabili attraverso un'applicazione per smartphone, 25 centesimi di dollaro per ogni kg di plastica raccolta, che viene rivenduta ad aziende che la riutilizzano per produrre imballaggi ed altri beni. Tutte le operazioni sono registrate su blockchain.

Tutela del diritto d'autore: la blockchain sta iniziando ad essere utilizzata nell'ambito del diritto di autore, sia per garantire la tutela della paternità delle opere che per lo sfruttamento e la cessione dei relativi diritti patrimoniali. E' anche ipotizzabile a breve l'utilizzo di un sistema che, attraverso degli smart contracts, accrediti immediatamente all'autore il compenso per lo sfruttamento del diritto ogni volte che una canzone, un video o un testo vengono aperti o scaricati dalla rete.

Criptovalute. Questo è forse l'uso più noto. In questo campo la blockchain è stata utilizzata per ricreare nel mondo digitale il concetto di scarsità presente nel mondo reale e generare così valore. Questo valore potrà essere scambiato attraverso transazioni archiviate sulla blockchain, in modo da garantirne la certezza, l'immutabilità ed evitare il problema del double spending.

Tuttavia non si deve ritenere che le criptovalute siano semplicemente un investimento o uno strumento speculativo. In realtà le caratteristiche sopra menzionate, unite alla non necessarietà di un'autorità centrale che certifichi la transazione ed all'istantaneità dei trasferimenti che avvengono pressoché a costo zero, le rende il perfetto mezzo di pagamento per tutti gli acquisti in rete.

Tutela fauna a rischio di estinzione: i n questo campo il newton project prevede il caricamento su blockchain dei dati raccolti da droni utilizzati per rintracciare ed identificare i bracconieri nonché da sensori inseriti sotto la pelle dell'animale per controllarne gli spostamenti ed il comportamento.

Contro l'abbandono degli animali: è tutto italiano il progetto fauna.life che prevede la creazione di un'anagrafe canina unica ed indipendente, che garantisca trasparenza e pubblicità, prevenendo così il commercio illegale di animali, l'abbandono e lo sfruttamento degli stessi e consentendo una verifica immediata dei dati del pedigree dell'animale.

Filiera agro alimentare Da Walmart a Carrefour, sono molte le catene della grande distribuzione che hanno scelto di puntare sulla blockchain per garantire una rapida tracciabilità degli alimenti. Tutti i passaggi della filiera produttiva vengono registrati su blockchain e diventano così pubblici ed immodificabili.

Mondo accademico: diplomi, certificati, iscrizioni agli ordini professionali e altri documenti una volta caricati sulla blockchain potranno essere verificati da chiunque in pochi secondi e diventeranno più difficili da contraffare.

Logistica: la blockchain può essere utilizzata per la logistica aziendale soprattutto nella gestione dei documenti di trasporto e la tracciabilità delle merci, mettendo a disposizione di tutti i soggetti coinvolti un registro condiviso su cui registrare tutte le transazioni e tenere traccia dei movimenti dei beni in modo automatico e non alterabile.

Biglietti per eventi: True Tickets ha avviato l'utilizzo della blockchain per garantire la provenienza dei biglietti per spettacoli ed eventi ed impedirne la contraffazione sia a tutela degli organizzatori che degli acquirenti, e nel contempo consentire lo scambio immediato sul c.d. mercato secondario. Infatti la tracciabilità del biglietto dalla sua emissione sino al suo utilizzo consente da un lato all'acquirente secondario di verificare che il soggetto da cui acquista il biglietto abbia effettivamente la disponibilità dello stesso e dall'altro all'organizzazione di verificare l'affettiva legittimazione del possessore finale del biglietto.

Funerali: una delle applicazioni della Blockchain che più mi ha stupito recentemente è quella della gestione dei riti funebri. L'olandese Global General Care ha infatti creato una piattaforma basata sulla blockchain attraverso la quale promette di fornire prestazioni funerarie altamente individualizzate a prezzi concorrenziali, permettendo ai clienti di selezionare anticipatamente i prodotti ed i servizi da differenti imprese e tracciando il prezzo dei singoli prodotti prenotati, che potrà essere pagato anche in cryptovaluta.

Quelli sopra menzionati sono solo alcuni dei possibili utilizzi a cui si presta questa nuova e versatile tecnologia. Alcuni sono già utilizzati, altri sono in fase di sperimentazione ed altri ancora sono a livello embrionale.

Quel che è certo è che a breve questa nuova tecnologia interesserà pressoché tutti i settori amministrativi ed economici.

**Avvocato presso il Foro di Biella*

TASSAZIONE PILOTA AEROMOBILE IN TRIANGOLAZIONE UE: UN INTERPELLO DISASTROSO.

DI PAOLO SORO*

L'istanza d'interpello è un utile strumento che il contribuente può usare per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale, onde conoscere l'interpretazione e l'applicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante.

Appare dunque evidente che non si dovrebbe presentare interpello, quando:

- Non esistono particolari problemi interpretativi e applicativi delle norme
- Il contribuente ha già attuato dei comportamenti fiscalmente rilevanti

Quello che presentiamo oggi, è un caso davvero singolare, nel quale l'autore dell'istanza, non solo dimostra una scarsa conoscenza della normativa specifica, ma, soprattutto, crea un notevole danno erariale in capo al proprio assistito, il quale ha già adottato un comportamento fiscalmente rilevante.

Il "malcapitato" è un pilota d'aereo, fiscalmente residente in Italia, assunto nel 2007 con contratto a tempo indeterminato da una compagnia avente sede legale nel Regno Unito e sede operativa in Portogallo. La retribuzione è tassata in Portogallo, mentre la contribuzione sociale (per la quale non sono previste detrazioni) viene pagata nel Regno Unito, Paese in cui, datore di lavoro e dipendente (ciascuno per il 50%) versano contributi in un fondo pensione integrativo fin dal 2010.

Posto che, nel corrente 2020, detto fondo andrà a capitalizzazione lasciando la possibilità al titolare di optare per la liquidazione del capitale o la corresponsione di una rendita, il pilota vorrebbe conoscere il regime di tassazione di queste somme, tenuto conto che intende spostare la propria attività lavorativa in Italia nello stesso anno 2020.

Permetteteci, innanzitutto, una breve ma doverosa premessa, al fine di precisare quanto segue: stiamo dando per assodato che il modus operandi (tassazione in Portogallo e contribuzione nel Regno Unito) sia corretto. Peraltro, occorrerebbe in realtà andare ad approfondire meglio l'intera situazione al fine di accertare:

A) Quanto alla tassazione, se l'effettiva sede di direzione dell'impresa sia davvero in Portogallo
B) Quanto alla contribuzione, se il pilota sia realmente "basato" (home-based) nel Regno Unito

Venendo meno questa duplice situazione, infatti, il tutto sarebbe da rivedere.

In effetti, in relazione ai termini esposti (non è dato conoscere altri elementi), sembrerebbe semmai che la direzione della società sia localizzata in Inghilterra e che il pilota sia viceversa di base in Portogallo.

Ciò chiarito, però, posto che, in ottica convenzionale, per la concreta fattispecie non vi sono differenze fra il trattato Italia / Portogallo e quello Italia / Regno Unito, e, soprattutto, che la cosa non rileva ai fini dello scopo che ci si prefigge nella presente sede, non interessa andare ad analizzare più di tanto le anzidette condizioni.

In ogni caso, prima di pensare a una qualunque istanza di interpello tesa a rispondere al quesito in argomento (che, a dire il vero, non parrebbe presentare affatto tutte queste difficoltà interpretative e applicative), la preventiva valutazione che andrebbe fatta dal professionista incaricato, dovrebbe essere ben altra.

Questo signore percepisce redditi di lavoro dipendente all'estero fin dal 2007 e non ha mai dichiarato alcunché in Italia, dove peraltro risulta fiscalmente residente: siamo assolutamente sicuri che tale comportamento adottato sia stato corretto? Perché – è evidente – se non fosse così, nel presentare l'interpello, stiamo auto-denunciando il nostro cliente all'Agenzia delle entrate per omissioni dichiarative ed evasioni fiscali protrattesi ormai da 13 anni.

In proposito, pare superfluo ricordare che i residenti, per le fattispecie eventualmente previste, dichiarano e versano le imposte in patria su tutti i redditi ovunque prodotti (c. d. Worldwide Principle Taxation), fatto salvo il meccanismo del credito d'imposta per quanto già pagato all'estero a titolo definitivo. Onde appurare se, nel caso in questione, il contribuente italiano sia venuto meno ai suoi obblighi tributari nei confronti del Fisco italiano, occorrerà allora verificare cosa prevede la convenzione contro le doppie imposizioni di riferimento: Italia / Portogallo (posto che, sul punto, interessa la tassazione e non la contribuzione, la quale viceversa avviene nel Regno Unito).

Chiunque, infatti, abbia una minima conoscenza della materia, sa bene che, per il settore "navi e aeromobili", sono spesso stabilite delle eccezioni rispetto alla regola generale, la quale – come

risaputo – dispone che un rapporto di lavoro dipendente svolto in forma continuativa all'estero alle dipendenze di un datore di lavoro straniero privo di stabile organizzazione in Italia, è soggetto a tassazione solo nel Paese in cui viene prestata l'attività lavorativa (vale, cioè, il requisito della territorialità per quanto attiene alla potestà impositiva dello Stato).

Nello specifico, la convenzione Italia / Portogallo prevede che:

"Le retribuzioni per lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa".

A differenza della previgente ricordata regola generale (per la quale la convenzione precisa: "sono imponibili soltanto in tale Stato"), nel caso che ci occupa, l'avverbio "soltanto" viene omesso. Ciò significa che entrambi gli Stati hanno la potestà (concorrente) di tassare i redditi in argomento e, semmai, sarà il contribuente a far valere il proprio diritto di non essere sottoposto a una doppia imposizione, ricorrendo agli strumenti all'uopo definiti nel trattato (art. 22).

Come se, poi, questa "doccia fredda" non fosse stata sufficiente per il malcapitato pilota, è di tutta evidenza che la situazione sanzionatoria non si fermerà a: omissione modello unico ed evasione impositiva per redditi esteri di lavoro dipendente. Questo signore, assai probabilmente avrà un conto corrente bancario in Inghilterra. Di conseguenza: omissione agli obblighi di monitoraggio da quadro "RW". E ancora non basta. Viene auto-denunciato il possesso nel Regno Unito di un fondo di previdenza complementare. Ma, la normativa italiana impone l'obbligo di indicare – sempre nell'anzidetto quadro "RW" – la consistenza media delle posizioni individuali di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. Risultato: ulteriore omissione dichiarativa e mancata presumibile corresponsione dell'IVAFE. Davvero una splendida intuizione, quest'istanza d'interpello…

Ovviamente, l'Agenzia delle entrate ringrazia per la segnalazione e si premura subito di elencare dettagliatamente nella risposta, tutte le sanzioni previste in caso di omessa dichiarazione e mancato versamento delle imposte eventualmente dovute.

Passiamo, ora, al quesito vero e proprio, che è in realtà suddiviso in due parti:

I) Conoscere il trattamento fiscale delle somme erogate dal fondo pensione

II) Sapere (nel caso tali somme fossero immesse in un nuovo fondo pensione italiano) se al contribuente venga riconosciuta l'anzianità d'iscrizione previamente maturata nel fondo inglese

Come già anticipato, a nostro modesto avviso, non pare che la situazione sia così tanto complessa da necessitare un interpello in merito all'interpretazione e all'applicazione della normativa di riferimento: evidentemente, trattasi di redditi di pensione e assimilati. Basterà, allora, andare a leggere cosa prevede al riguardo la convenzione – questa volta – Italia / Regno Unito, visto che contribuzione e fondo pensione in parola sono inglesi.

Anche su tale questione, peraltro, l'autore dell'interpello riesce a stupirci… negativamente.

Nella soluzione proposta, si espone una spropositata e lunga elucubrazione in merito all'applicazione della specifica normativa domestica concernente l'art. 13 della convenzione, il quale peraltro fa espresso riferimento agli utili di capitale.

Ma cosa mai potrebbero avere a che fare le disposizioni sugli utili di capitale, in un'ipotesi riguardante delle remunerazioni di tipo pensionistico?

Assolutamente niente! Come infatti non può che rilevare l'Agenzia delle entrate.

Semmai, la norma di interesse è l'art. 18 della convenzione:

"Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate da un residente di uno Stato in relazione a un cessato impiego e ogni altra annualità pagata a tale residente, sono imponibili soltanto in detto Stato". Nella concreta fattispecie: residente italiano, imponibilità in Italia *(cfr. ns. precedente contributo: "Pensionati italiani in Portogallo", su questa stessa Rivista, maggio/giugno 2020).*

Per quanto riguarda le modalità di tassazione, tenuto conto che le somme sono percepite in unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria troverà applicazione – come noto – il

regime di tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), TUIR, in base al quale:

"L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

- *Altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti* [rapporti di lavoro dipendente e taluni rapporti assimilati], *comprese le indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, etc."*

In mancanza di un sostituto d'imposta, tali somme dovranno poi essere indicate dal percettore nel modello unico, quadro "RM", sez. XII, riguardante i redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto.

Viceversa, non saranno applicabili al caso di specie le norme sulle prestazioni di previdenza complementare. Dette prestazioni – che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lettera h-bis), TUIR – sono, infatti, tassate in Italia, in forza del rinvio contenuto nell'art. 52, comma 1, lettera d), TUIR, in base alle disposizioni del d.lgs. 252/2005, la cui applicazione è riservata (oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia) ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'UE che rientrano nella Direttiva 2341/2016 e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività, in ogni caso, solo per le adesioni effettuate nel territorio italiano e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (art. 15-ter, stesso d.lgs. 252 del 2005).

Da tale chiarimento, ne deriva altresì (in risposta alla seconda parte del quesito) che sono escluse:

- sia l'applicabilità della disposizione che prevede, a determinate condizioni, la possibilità di trasferire la posizione previdenziale dal fondo estero a quello italiano, cui il contribuente intende aderire;
- sia l'ipotesi di considerare, conseguentemente, l'anzianità dalla data d'iscrizione al fondo inglese uscente.

Pertanto, ai fini della decorrenza di tale anzianità, se il pilota deciderà di iscriversi a un fondo di previdenza complementare italiano, destinandovi il capitale proveniente dal fondo estero, dovrà comunque avere riguardo alla data d'iscrizione presso il fondo previdenziale italiano.

Quanto al trattamento tributario nazionale relativo alla posizione che il contribuente maturerà presso detto ultimo fondo di previdenza complementare italiano, non potranno evidentemente che applicarsi le norme vigenti in Italia, in materia di fiscalità della previdenza complementare (circolare Agenzia entrate N. 70/E del 2007).

L'insegnamento che si ricava da questo disastroso interpello è dunque il seguente: quando non si conosce la normativa, meglio rivolgersi a chi la conosce, piuttosto che pensare di ricevere una "facile risposta" dall'Agenzia delle entrate, tramite interpello. Non solo perché non è questo lo scopo di tale strumento, ma soprattutto perché si potrebbe creare un danno enorme al proprio cliente.

**Odcec di Roma*

IL DIRITTO DEL MEDICO MILITARE DI CONSEGUIRE L'ASPETTATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE SANCITO DALL'ARTICOLO 756 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.

DI MIRETTA MALANOT*

Il Codice dell'Ordinamento Militare (art. 756 del D.Lgs. n. 66/2020) detta una particolare disciplina a favore dei medici militari affinché possano conseguire l'aspettativa senza assegni al fine della frequentazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, che si va ad aggiungere alle altre ipotesi di aspettativa previste dal predetto Codice dell'Ordinamento Militare o dalle norme di legge a cui il Codice fa espresso rinvio.

Il corso di formazione specifica in medicina generale è un corso triennale, con frequenza obbligatoria, a cui si accede tramite concorso pubblico ed a cui possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia già abilitati all'esercizio della professione, cittadini italiani o dell'Unione Europea, iscritti all'Ordine dei medici.

Tale corso, che prevede sia un'attività teorica che un'attività formativa di natura pratica, consente di conseguire, previo superamento dell'esame finale, il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale (previsto dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, dal D.Lgs. n. 277 del 08 luglio 2003 e dal D.M. 07/03/2006) necessario per l'iscrizione nelle graduatorie regionali di medicina generale e per esercitare l'attività di medico chirurgo in medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario regionale.

L'art. 756 del D.Lgs. n. 66/2020 prevede che **il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni**, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, **sia collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni**.

Peraltro, il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

La finalità della predetta norma è quella di favorire, in primo luogo, la crescita professionale del richiedente tramite la frequentazione del corso in questione della durata di 3 anni e, pertanto, l'unico limite al quale l'Amministrazione Militare può eventualmente subordinare la collocazione in aspettativa sono le "*esigenze di servizio*".

Per tale ragione, L'Amministrazione procedente (stante la richiesta di aspettativa del medico militare) dovrà effettuare una idonea attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza o meno nel caso specifico del soggetto richiedente di esigenze di servizio tali da impedire la concessione dell'aspettativa richiesta e fornire adeguata motivazione nell'ipotesi di provvedimento di rigetto delle ragioni che hanno portato al diniego.

Infatti, come ben evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, un eventuale diniego alla richiesta di aspettativa soggiace ad un onere di motivazione particolarmente stringente (rispetto a quello che è previso per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 secondo cui la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria), dovendo l'Amministrazione specificare, nel provvedimento con cui nega l'aspettativa, le concrete ragioni per le quali la figura del militare (che ha formulato richiesta di aspettativa) risulti nel caso in concreto insostituibile; in tale provvedimento, pertanto, l'Amministrazione dovrà dare conto in modo specifico delle concrete e valide ragioni per cui ha ritenuto di respingere la richiesta di aspettativa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia si è recentemente occupato del tema in questione ribadendo che l'eventuale diniego della richiesta di aspettativa deve essere debitamente motivato non essendo sufficiente ad esempio un mero calcolo aritmetico relativo al "*numero di Ufficiali medici effettivamente impiegabile nei compiti d'Istituto e che, viceversa, impone di dare compiutamente conto delle oggettive ragioni di incompatibilità del richiesto collocamento in aspettativa con le esigenze operative della P.A.*" (Tar Puglia, Sez. II, ordinanze cautelari nn. 225 del 28 aprile 2017 e 396 del 27 luglio 2017 e la successiva sentenza n. 594/2018).

Peraltro, la frequentazione del corso in questione (considerate le competenze professionali che il medico militare può acquisire) può comportare un evidente beneficio per la stessa Amministrazione Militare, la quale ha fra i propri obiettivi

l'incremento della professionalità e delle competenze dei propri dipendenti ed, a maggior ragione, degli Ufficiali Medici.

In altri termini l'Amministrazione militare dovrebbe favorire i propri dipendenti, affinché possano acquisire una maggiore specializzazione da utilizzare nel corso dell'intera carriera militare e nell'ambito del servizio prestato.

Anche in momenti di emergenza sanitaria (come quella attuale) la presenza di medici militari che acquisiscano ed abbiano acquisito una maggiore specializzazione consentirebbe all'Amministrazione di mettere a disposizione medici maggiormente competenti, anche al servizio dei pazienti civili.

Qualora l'Amministrazione adotti un provvedimento di rigetto il richiedente potrebbe rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa competente, chiedendone l'annullamento, deducendo la violazione dell'art. 756 del Codice dell'Ordinamento Militare e/o la carenza di istruttoria e di motivazione.

**Avvocato del Foro di Torino*

UN PERIODO DI DUBBI ED OPPORTUNITA': NECESSITA' DI UN NUOVO TIPO DI CONSULENZA.

DI ANDREA CECCARELLI*

Quello che ci accingiamo ad affrontare sarà un periodo che le previsioni dei "massmediologici" tendono a definire "caldo"., anche a causa della probabile caduta libera del tasso di occupazione conseguenza del venire meno dell'obbligo di non licenziare. Il periodo di osservazione, però, sarà probabilmente più ampio ed arriverà a coinvolgere almeno anche la primavera del prossimo anno.

Al di là delle considerazioni di tipo politico che ognuno di noi può volere fare, quello che sicuramente bisognerà prendere in considerazione è che verrà a cambiare in modo sostanziale non solo il contesto economico di riferimento, ma anche i soggetti economici che di questo contesto sono protagonisti.

Il contesto economico scaturente dalla chiusura delle attività per emergenza sanitaria sembra spingere nella direzione in cui la stessa Europa, probabilmente sino ad ora con risultati scarsi, tende da tempo ad instradare, specialmente l'Italia; ovvero limitare il piccolo per privilegiare strutture di maggiori dimensioni. Non è, infatti, un mistero, che le attività che hanno patito, e patiranno nel brevissimo futuro, la situazione venutasi a creare, saranno quelle di minori dimensioni che, per loro natura, avendo struttura limitata, sono meno pronte ad affrontare situazioni impreviste ed imprevedibili quali quella che stiamo vivendo.

E' quindi probabile che nel brevissimo/breve periodo assisteremo ad operazioni di concentrazione che deriveranno da due linee evolutive: 1. chi sopravviverà assorbirà quote di mercato e mano d'opera lasciate libere da chi non sarà in grado di sopravvivere, con conseguente crescita dimensionale; 2. Più soggetti decideranno, di propria iniziativa, di consorziarsi per perseguire economie di scala e creare una struttura avente maggiore capacità di sostenere sia maggiori costi che eventuali periodi di difficoltà.

Questa tendenza, inoltre, sarà sicuramente avallata dal sistema bancario per il quale gestire soggetti di maggiori dimensioni, è molto più facile, meno dispersivo e quindi meno dispendioso e meno rischioso che gestire soggetti molto più frammentati, e su cui i controlli di merito sono più difficili e imprecisi.

Questi "nuovi" soggetti, per un motivo o per l'altro, saranno, quindi, l'evoluzione necessaria di strutture più piccole che, per loro natura, non erano pronte, prima, ad un certo tipo di crescita e che, adesso, trovandosi quasi nell'obbligo di dovere procedere su questa strada, necessiteranno di essere accompagnate in questo percorso che è prima di tutto mentale che operativo.

E noi professionisti, come ci posizioniamo e sistemiamo in questa situazione in evoluzione? E' impensabile credere di essere immuni dai cambiamenti in essere.

Probabilmente dovremo prendere i considerazione due diversi ordini di problemi.

Il primo è di carattere dimensionale. E' infatti logico pensare che parte dei soggetti economici nostri clienti, a

breve, dovrà trovare una occupazione alternativa, oppure si consorzierà, cosa che, ovviamente, creerà un "buco" nella clientela di ogni professionista. Teniamolo ben presente. Capiterà quindi, probabilmente, anche per i professionisti, quello che si è segnalato per le altre attività economiche: probabilmente i piccoli ed i giovani avranno difficoltà a sopravvivere; chi è strutturato da un lato subirà una riduzione della clientela storica, ma potrà rifarsi su parte di quella "lasciata libera" da chi non ce l'ha fatta. Ci sarà una naturale "evoluzione della specie", per cui chi si adatterà ai nuovi modelli e dimostrerà di essere più flessibile probabilmente sopravvivrà ed anzi potrebbe consolidarsi ed incrementarsi. Non illudiamoci: non siamo diversi dagli altri e subiremo gli stessi processi evolutivi.

Il secondo è di carattere operativo: è del tutto evidente che per i "servizi" (in grandissima parte a basso o bassissimo contenuto professionale) ci sarà sempre più concorrenza da parte dei Caf, circostanza evidenziata in maniera lampante in questo frangente: i Caf sono stati privilegiati, rispetto a noi professionisti nella gestione dei vari bonus etc. previsti dal governo. Non illudiamoci la politica andrà sempre più in questa direzione. Anche perché noi, politicamente, non contiamo nulla; i sindacati, invece pesano molto. Non solo; noi professionisti siamo una razza politicamente pericolosa e non gestibile per una certa parte politica, per cui ci sarà sempre più la tendenza a cercare di toglierci parte delle nostre competenze.

A questo quadro, non propriamente idilliaco della situazione socio/politica che tocca i professionisti, nel corso dei prossimi mesi si andrà a sommare tutta una serie di circostanze esterne che, al momento vengono citate a denti stretti se non addirittura sottaciute.

Con la fine dell'anno tutte le misure di dilazione relative al sistema bancario verranno a terminare.

A partire da fine gennaio 2021 verranno a cessare gli effetti della moratoria sui finanziamenti alle imprese previsti dal primo decreto del governo per il sostegno al tessuto produttivo ed è inutile negare che non tutte le aziende saranno in grado di rincominciare a fare fronte ai propri impegni, e ciò comincerà a minare il rapporto con il sistema bancario.

E' dei giorni scorso la notizia che nelle pieghe dei vari decreti è previsto che chi ha richiesto il finanziamento Covid e se lo è visto negare, sarà passibile si segnalazione ai sistemi di intermediazione creditizia come cattivo pagatore.

Con l'inizio del nuovo anno le banche ricominceranno ad inviare le segnalazione di default e/o di cattiva gestione del credito (attualmente sospese per decreto), per cui tutte le posizioni di cui sopra diventeranno "pregiudizievoli gravi" in centrale rischi.

Con l'inizio del mese di marzo 2021 tutte le banche procederanno a cedere i crediti di difficile incasso derivanti dal termine delle moratorie con o senza passaggio attraverso a quel sistema di garanzia delle sofferenze (GACS) previsto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Nello stesso periodo cominceranno i trasferimenti di parecchi conti e affidamenti in essere presso moltissime filiali della UBI banca verso Banca Intesa e Bper, e non è detto che tutti potranno trovare il medesimo trattamento attualmente in essere, sicuramente non quelle posizioni che presentano già segnali di rischio.

Il giorno 05.04.2021 ci sarà la prima rilevazione in Centrale rischi delle segnalazioni di insoluti pervenute dalle banche.

Con tutto ciò, il 30.04.2021 ci sarà la chiusura dei bilanci delle banche che dovranno presentare a seguito di tutto quanto sopra sostanziosi accantonamenti prudenziali a fronte di perdite future.

Questo scenario bancario/finanziario GIA' DELINEATO NORMATIVAMENTE comporterà che chiunque si vorrà interfacciare o vorrà continuare ad interfacciarsi con il sistema bancario stesso, dovrà sottostare a regole e comportamenti sempre più stringenti, pena il rischio di essere espulsi dal sistema. Diventerà quindi sempre più necessario predisporre e tenere aggiornato un set documentale in cui gli aspetti quantitativi di azienda vengono costantemente monitorati unitamente a quelli qualitativi.

Il corollario di tutto quanto sopra detto è che, se vogliamo sopravvivere ed evolverci, dobbiamo indirizzarci verso un nuovo tipo di consulenza che sia fuori, almeno per i prossimi anni, dalla portata dei Caf ed enti similari; un tipo di consulenza del tutto professionale che ci porti a tornare ad essere quello che eravamo per gli imprenditori trent'anni fa, prima di essere travolti dallo tsunami di adempimenti che lo Stato ci ha riversato addosso: un sostegno agli imprenditori nelle scelte imprenditoriali, lasciando ad altri la compilazione dei moduli.

Un esempio sarà l'assistenza al mondo imprenditoriale (si parla ovviamente soggetti di piccole e medie dimensioni) nei rapporti con il sistema finanziario, con ciò volendo significare, da una parte, il sistema bancario, (con attenzione agli aspetti quantitativi ma soprattutto qualitativi dei clienti) che diventerà sempre più selettivo e di difficile approccio, e dall'altro il mondo del Fintech che andrà a prendere sempre più piede con tutti gli strumenti che, settimana in settimana, trovano costruzione, specialmente nei confronti di quella frangia di clientela / imprenditori che, per loro natura e dimensione, diventeranno sempre meno appetibili per il mercato bancario.

Basilare sarà l'esame, la verifica ed l'eventuale modifica del modello di business, laddove si considera che molto spesso i nostri clienti meno pronti ad affrontare il mercato, lavorano ed agiscono in una certa maniera perché così si è sempre fatto sino ad ora, e quindi necessitano di un affiancamento per cominciare a vedere ostacoli ed opportunità che non sono usi a vedere.

Sarà quindi necessario guardarci dentro con onestà intellettuale, o meglio, con quello scetticismo professionale tanto caro a chi ci riempe la testa nei corsi di revisione, valutando attentamente che strategie abbiamo intenzione di porre in essere per gestire i nostri studi; se le abbiamo già valutate o se, al contrario, pensiamo di attendere e vedere cosa succederà a breve nel nostro mercato.

I due mesi di chiusura, con conseguente obbligo di lavoro da casa, possono averci fatto capire quali possibilità future ci si potrebbero aprire facendo affidamento sulle tecnologie disponibili; forse potremmo cominciare a prendere in considerazione che il futuro potrebbe portarci un nuovo modello di business: forse è il caso di cominciare a pensare di metterci in gioco in maniera diversa; la domanda è: siamo pronti?

**Odcec di Biella*

CulturAzienda
con sede legale in Bellaria Igea Marina
(con Bottini Maria Carla, Cappello Emanuela, Del Prete Marcello, Gori Francesco, Masiero Stefano, Mutazzi Paola, Palmieri Vania, Pifarotti Isabella, Zordan Giovanni)

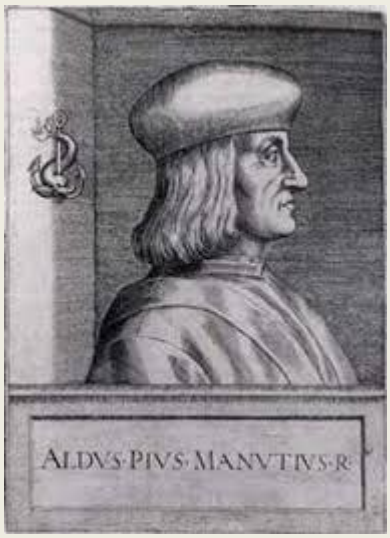

QUANTO COSTA LA CULTURA?

DI PAOLO LENARDA*

Gutenberg, a Magonza, nel 1453, stampa il primo libro a caratteri mobili: la Bibbia. Grandissima novità tecnica, ma nessuna novità culturale.

Aldo Manuzio, a Venezia, qualche anno dopo, nel 1460, stampa a caratteri mobili. Ma stampa i classici greci e si apre un mondo nuovo. Inizia il Rinascimento.

I libri di Manuzio non sono per i monasteri, per i conventi o le lussuose dimore di ricchi signorotti, molto spesso analfabeti.

I libri di Manuzio vengono letti, vengono studiati, vengono acquistati, si diffondono nel mondo dei pensatori, degli intellettuali anche perché possono essere venduti ad un prezzo accessibile.

Forse Manuzio avrebbe, ugualmente, pubblicato il pensiero greco, ma in poche e costosissime copie, accessibili solo a pochi ricchi e, senza l'invenzione della stampa non avremmo avuto il Rinascimento: ci sono più libri, costano

meno, aumentano i lettori, la cultura cambia e si diffonde.

Ma andiamo a vedere questi costi, partendo da una interessante mostra del 2018 alla Biblioteca Nazionale Marciana accompagnata dal bel catalogo della Marsilio.

Un bravo amanuense riusciva a scrivere otto/dodici pagine ad ogni giorno e lavorava da solo.

Forse, per preparare una matrice, serviva, anche, più tempo: bisognava preparare, con piombo fuso, una gande quantità di caratteri mobili, formare la riga e, con le righe formare la pagina, per inchiostrarla e riportarla sul foglio di carta. Il lavoro, però, poteva essere suddiviso fra più operatori e con una matrice si potevano fare molte copie.

La mostra e il catalogo sono molto interessanti e ci permettono di avere una chiara idea del cambiamento, grazie, anche al "zornale" sul quale il libraio veneziano Francesco de Madiis ha, con diligenza, riportato i costi e i ricavi della sua bottega, nel 1488.

Probabilmente il nostro libraio era un piccolo stampatore con i primi caratteri mobili, ma continuava a vendere anche manoscritti.

E' l'immagine di un momento di passaggio che ci consente paragoni e considerazioni:

Il "de officis" di Cicerone, se manoscritto è venduto per 620 soldi. Lo stesso libro stampato è venduto a 80 soldi.

Un messale "bello e grande" scritto a mano è venduto 6.820 soldi. Ma lo stesso messale, stampato su carta, vale 40 soldi. Sicuramente quello curato dall'amanuense è abbellito con disegni e con illustrazioni e il paragone non ha valore.

Più significativo è il prezzo di un "libro comune": il manoscritto vale 248 soldi, quello a stampa soltanto 20 soldi.

Dai documenti contabili del nostro libraio e tipografo possiamo vedere che un suo capomastro guadagnava 28 soldi al giorno.

Era sufficiente un giorno di lavoro per comperare un libro comune stampato, ma servivano quasi nove giorni di lavoro, se scritto a mano.

**Odcec di Venezia*

Sala monumentale della Biblioteca Nazionale Marciana - Venezia

i.p.

redazionale a cura del Dott. Fabio Ghigi
Responsabile medico scientifico
DESOM srl
www.desom.it

Cari lettori di questa autorevole rivista, ho accolto con piacere l'invito della redazione a dare qualche informazione di base circa gli innovativi concetti terapeutici che sto sviluppando da oltre dieci anni.

Sono un medico, vivo a Milano ed opero in varie sedi nel Nord e Centro Italia. Da trent'anni mi occupo di terapie con metodologie e prodotti naturali, tramite le quali intervengo sui miei pazienti.

Negli ultimi undici anni ho ideato e sviluppato una linea di prodotti contenenti esclusivamente piante, il cui scopo è curare la persona dal profondo. Circa dieci anni fa prende vita DESOM, azienda che commercializza prodotti naturali su formule esclusive. Di questa azienda sono responsabile scientifico, studio protocolli terapeutici e produco nuove formule. Continuo però, per tenere fede al mio impegno con i pazienti, ad esercitare la mia professione di medico.

Il nome stesso dell'azienda che mi onoro di rappresentare DESOM contiene per intero nel suo significato il programma che propone, cioè la Desomatizzazione.

Ritengo che praticamente tutte le malattie derivino da alterazioni del modello di vita con particolare riferimento alle problematiche di tipo relazionale.

Ogni malattia che noi medici abbiamo occasione di vedere e che molti sperimentano come pazienti è il risultato di una somatizzazione.

La mancata espressione di una parola o di un gesto.

L'urlo di dolore che non viene espresso e soffoca dentro, il mal di pancia generato dalla incomprensione, il bruciore di stomaco per una frase che si è dovuta mandare giù e non lo si voleva fare. Se ricevo uno schiaffo (reale o virtuale che sia) e reagisco mollando a mia volta un sonoro ceffone non faccio somatizzazione, non c'è il tempo, non c'è nemmeno il motivo. Tutto si è risolto nell'ambito di pochi gesti.

Se mi trovo in difficoltà e la cosa mi ha profondamente turbato (ma non so come reagire, anzi, non reagisco proprio, perché mi trovo in uno stato di estrema

incertezza sul da farsi) saranno i miei organi e le mie strutture a prendersi in carico il problema e reagiranno al posto mio. Probabilmente per un lettore non avvezzo a tali ragionamenti, questi concetti sono assolutamente nuovi e potrebbero essere giudicati un tantino strampalati. Vi assicuro che non è così.

Ogni autore chiama questa situazione di mancata reattività in un modo differente, secondo la scuola cui appartiene.

Le difficoltà vere sorgono quando le somatizzazioni divengono croniche. Un cattivo rapporto all'interno di un ufficio o di una azienda, continui dissapori fra due coniugi o fra genitori e figli producono tensioni e carichi psicoemotivi di alta intensità. Queste tensioni generano risposte ormonali e neurologiche e le tossine che ne conseguono si focalizzano su di uno o più organi facendoli soffrire. Se non correttamente eliminati questi carichi producono invariabilmente quella reazione corporea che chiamiamo "malattia".

Con gli schemi di desomatizzazione desideriamo sbloccare i contenuti emotivi imprigionati e liberare l'organismo da ogni tipo di tossine.

Fortunatamente lungo il cammino ho avuto modo di incontrare molti colleghi che si sono appassionati ai concetti che ci sono cari ed hanno voluto condividere con me le loro esperienze. Stiamo sviluppando con questi professionisti dei veri e propri protocolli di benessere.

Il gruppo di lavoro si sta rapidamente consolidando e l'entusiasmo per un nuovo modello di benessere cresce in modo esponenziale.

Nei prossimi numeri della rivista desidero proporvi alcuni estratti dal libro che sto ultimando e che presto andrà in stampa.

Questo mio libro è dedicato ad una accurata disamina dei meccanismi attraverso i quali ci si ammala, valutati grazie a trent'anni di esperienza come medico sul campo. Scenari di guarigione possibile costruiti utilizzando specifiche referenze biologiche. Biologiche vere, prodotti naturali. La linea di prodotti di "desomatizzazione".

i.p. *redazionale a cura di*

SELLA GESTIONI SGR
GRUPPO BANCA SELLA

Il piano individuale di risparmio
di Enzo Sarasso*

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto il Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine (PIR) (art. 1, commi 100-114).

DEFINIZIONE

Il **PIR** è un contenitore fiscale - un OICR, una Gestione Patrimoniale, un Rapporto di Custodia o Amministrazione o qualsiasi altro Stabile Rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime di risparmio amministrato, o un Contratto di Assicurazione sulla vita o di Capitalizzazione - all'interno del quale i risparmiatori "retail", solo persone fisiche individuali purchè residenti fiscalmente in Italia, possono godere di una agevolazione fiscale totale e l'esenzione dall'imposta sulle successioni, se e solo se rispettano alcuni vincoli di importo: 30.000€ massimi anno e 150.000€ massimi nel corso della vita del PIR e di durata: il PIR deve essere detenuto dal cliente per almeno 5 anni, pena la perdita dei vantaggi fiscali e l'applicazione della fiscalità ordinaria secondo il criterio del FIFO (First In First Out, i primi conferimenti sono considerati i primi disinvestimenti in caso di rimborso).

Ogni cliente non può avere più di un PIR e l'intermediario all'atto dell'incarico deve acquisire dal titolare un'autocertificazione in cui dichiara di non essere titolare di altro PIR.

ASSET

Dal punto di vista della gestione degli asset, il PIR, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, deve essere investito per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano, o in stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano; di questo 70%, il 30% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Esiste per gli attivi un limite di concentrazione pari al 10% relativo agli strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Nel rispetto di tali condizioni, sono ammessi anche gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato PIR compliant.

POTENZIALI CANALI DI COLLOCAMENTO

Il PIR può:

1. essere aperto direttamente con una SGR, anche per il tramite di un collocatore
2. essere attivato presso un collocatore. In questo caso il fondo PIR compliant può essere inserito, ad esempio, in un deposito amministrato monointestato nel quale possono rientrare più strumenti finanziari che rispettano quanto previsto nell'articolo 1, commi 100-114 della c.d. Legge di Bilancio 2017.

A tal riguardo, si evidenzia che quasi tutti gli istituti di credito hanno fatto la scelta di aprire il PIR direttamente con una SGR e di non attivare il dossier titoli PIR compliant (punto 2), vista la complessità gestionale (fiscalità, limiti normativi ecc… che dovrebbero essere presidiati da un collocatore o da una banca) e i rischi per il cliente che potrebbero derivare dalla scelta

dei singoli asset (PIR compliant) inseribili nel suddetto dossier titoli. Ricordo infatti che, al fine di godere delle agevolazioni fiscali, l'importo Max investibile è di 30.000 euro per anno solare; tale limite potrebbe essere troppo basso per consentire al risparmiatore un'adeguata diversificazione degli asset.

PIR APERTO DIRETTAMENTE CON LA SGR

Ai fini dell'esenzione fiscale la SGR deve, in particolare, verificare la presenza dell'autocertificazione del Cliente (unico PIR e persona fisica residente fiscalmente in Italia), il requisito dei 5 anni di permanenza nel PIR, il rispetto dei massimali e calcolare la fiscalità qualora decadano i benefici dell'esenzione. Il PIR può essere aperto direttamente con la SGR anche per il tramite di un ente collocatore. In questo caso la SGR è sempre il sostituto d'imposta ma ai fini delle altre normative (es antiriciclaggio, adeguatezza investimento ecc) responsabile rimane il collocatore.

Anche ai fini del calcolo dell'imposta di bollo, questa permane in capo al collocatore.

I PIR REALIZZATI DA SELLA GESTIONI

I PIR realizzati da Sella Gestioni SGR sono due Fondi Comuni di Investimento che consentono di beneficiare di agevolazioni fiscali qualora vengano rispettati determinati vincoli di investimento, di durata e di importo come da normativa vigente.

Sella Gestioni è tra le prime SGR italiane ad offrire alla sua clientela questa nuova possibilità di investimento.

**Responsabile Commerciale Sella Gestioni SGR SpA*

SELLA GESTIONI SGR
GRUPPO BANCA SELLA

UN.I.CO.
UNIONE ITALIANA COMMERCIALISTI

SINDACATO COMMERCIALISTI ITALIANO

COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO

International Tax Law Center
C.I.D.T.
Centro Internazionale Diritto Tributario

FONDAZIONE ITALIANA DI GIUSECONOMIA

Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Biella, Roma, Milano, Alessandria, Reggio Calabria

COORDINAMENTO INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

SAF Piemonte ▪ Valle d'Aosta
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA

INDICE

pag 1
NESSUNA INCOMPATIBILITA' NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA PER L'ISCRITTO ALL'ALBO CONTEMPORANEAMENTE SOCIO ACCOMANDATARIO DI S.A.S. DI GESTIONE PATRIMONIALE O DI MERO GODIMENTO, IMMOBILIARE O MOBILIARE.
DI DOMENICO CALVELLI

pag 2
A COSA SERVE LA BLOCKCHAIN?
DI SILVIA GELPI

pag 4
TASSAZIONE PILOTA AEROMOBILE IN TRIANGOLAZIONE UE: UN INTERPELLO DISASTROSO.
DI PAOLO SORO

pag 7
IL DIRITTO DEL MEDICO MILITARE DI CONSEGUIRE L'ASPETTATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE SANCITO DALL'ARTICOLO 756 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.
DI MIRETTA MALANOT

pag 9
UN PERIODO DI DUBBI ED OPPORTUNITA': NECESSITA' DI UN NUOVO TIPO DI CONSULENZA.
DI ANDREA CECCARELLI

pag 11
QUANTO COSTA LA CULTURA?
DI PAOLO LENARDA

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella

AIDC
Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

A D C
Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Sindacato Nazionale Unitario

IL COMMERCI@LISTA®
ISSN 2531-5250
L'AVVOC@TO®
ISSN 2531-4769
Fondazione Italiana di Giuseconomia
Fondazione fid. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Biella, Roma, Milano, Alessandria, Reggio Calabria
Piazza Vittorio Veneto
13900 Biella
Testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576
© tutti i diritti riservati

Direttore responsabile
Domenico Calvelli

Redazione de ***Il Commerci@lista***

Redattore capo
Alfredo Mazzoccato
Redattore capo area lavoro
Cristina Costantino
Redattore capo area tributaria
Paolo Sella
Redattore capo area societaria
Roberto Cravero
Redattore capo area economia aziendale
Alberto Solazzi

Comitato di redazione area lavoro
Bruno Anastasio*, Paride Barani*, Maurizio Centra, Cristina Costantino*, Marialuisa De Cia*, Ermelindo Provenzani, Martina Riccardi, Marco Sambo*, Graziano Vezzoni*
**redattori esecutivi*

Redazione de ***L'Avvoc@to***

Comitato scientifico
Ilaria Capelli, Massimo Condinanzi, Alessandro D'Adda, Paolo Ferrua, Giuseppe Finocchiaro, Mario Gorlani, Paolo Moneta, Giuseppe Porro, Claudio Sacchetto

Coordinatori di redazione
Marco Borgarelli, Valentina Ciparelli, Claudio Viglieno, Ketty Zampaglione

Responsabili scientifici e redattori capo per il diritto tributario telematico, l'informatica giuridica ed il diritto dell'informatica
Fabio Montalcini, Camillo Sacchetto

Redattore capo per il diritto societario
Piero Marchelli

Redattore capo per il diritto processuale tributario
Ernestina Pollarolo

Redattore capo per le procedure esecutive, immobiliari e mobiliari
Gabriele Carazza

Affidavit Commercialisti®

giornale

il Biellese

Università Popolare Biellese
per l'educazione continua

I contenuti ed i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali degli autori e debbono pertanto ritenersi estranei all'editore, al direttore, alla redazione ed agli organi della testata, che non ne sono in alcun modo responsabili.
L'editore non ha alcun rapporto contrattuale con gli autori, che contribuiscono in forma del tutto liberale con l'invio occasionale di propri articoli o lavori.
La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare.
Poiché i contributi ed il lavoro di impaginazione sono effettuati su base volontaria, saranno sempre gradite segnalazioni di eventuali refusi o riferimenti inesatti.

in collaborazione con:

- Coordinamento Interregionale degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- FEDERCOMMERCIALISTI
- CIDT Centro Internazionale Diritto Tributario/International Tax Law Center
- AIPGT Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria
- Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro
- SAF degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
-Camera Arbitrale del Piemonte
- Affidavit Commercialisti®
- UN.I.CO. Unione Italiana Commercialisti
- SIC Sindacato Italiano Commercialisti
- FIDDOC
- ANDC
- AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sindacato Nazionale Unitario
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Biella, Roma, Milano, Alessandria, Reggio Calabria - Fondazione Italiana di Giuseconomia
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPBeduca - Università Popolare Biellese
- Giornale Il Biellese
- UGDCEC Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialisti
tori Commercialisti

ROSSIGNOL
www.rossignol.com
ROSSIGNOL

ANTHEA RISK MANAGEMENT
www.antheabroker.it

DESOM
nature works

Stare in salute consapevolmente

La filosofia DESOM

Il ritmo di vita odierno ci sottopone quotidianamente a situazioni difficili e complesse. Di fronte a tali sfide la tendenza comune è quella di 'somatizzare' a livello fisico e, conseguentemente, di sovraccaricare l'organismo.

Noi di Desom crediamo fermamente che la soluzione sia cercare di invertire il processo che ha portato all'interno il problema, "esteriorizzandolo"; e ciò attraverso un ripristino della capacità reattiva dell'organismo.
In una parola: "de-somatizzare". Da qui il nome Desom.

I prodotti DESOM

La linea Desom oggi è composta da 12 integratori più 2 pomate.
Ogni prodotto Desom ha dimostrato grande efficacia ed affidabilità nell'uso singolo ma negli anni si sono anche affermate integrazioni di successo; i prodotti Desom possono lavorare sia da soli che in sinergia tra loro.
Medici, farmacisti ed erboristi possono pertanto avvalersi di nuovi trattamenti naturali.

www.desom.it | info@desom.it

SELLA2BUSINESS
L'offerta digitale completa per il tuo business
STARTER KIT
CASH
1886
FUNDING
PER I GRANDI PROGETTI
SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE
COPERTURA ASSICURATIVA
Vai in Succursale o prenota un appuntamento su sella.it
Sella
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2018
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Banca Sella si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.
Per tutte le condizioni contrattuali leggere attentamente i Fogli Informativi,
disponibili presso le Succursali Banca Sella S.p.A. e sul sito internet www.sella.it.
sella.it